REGOLAMENTO (CEE) N. 1775/69 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1969

relativo alla fissazione dei prelievi applicabili agli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dal Marocco (4), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dalla Tunisia (5), in particolare l'articolo 7,

considerando che i criteri e le modalità per la determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE per gli oli d'oliva che non abbiano subito un processo di raffinazione e quelli per la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti sono stati adottati col regolamento n. 173/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 971/69 (7);

considerando che la messa in applicazione del regime all'importazione previsto rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/69 richiede il completamento delle disposizioni di cui al regolamento n. 173/66/CEE ;

considerando che il prelievo applicabile all'importazione dai paesi terzi e all'importazione degli oli non interamente ottenuti in Grecia, in Marocco o in Tunisia o non trasportati direttamente da questi paesi nella Comunità è calcolato con l'ausilio di un prezzo cif ; che questo prezzo deve essere determinato tenendo conto delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale ;

considerando che il prelievo all'importazione d'olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è calcolato con l'ausilio di un prezzo franco frontiera determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato ellenico ; che è opportuno determinare quest'ultimo prezzo secondo gli stessi criteri applicabili per la determinazione del prezzo cif ;

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, interamente ottenuto da olive raccolte in Marocco o in Tunisia e importato direttamente da tali paesi nella Comunità, è il prelievo calcolato sulla base del prezzo cif, diminuito dell'importo di cui agli articoli 1, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/69 ; che tuttavia questa diminuzione è subordinata alla condizione che i prezzi d'offerta degli oli del Marocco e della Tunisia siano almeno pari al prezzo cif, maggiorato di detto importo ;

considerando che, ai sensi degli articoli 2 dei regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/69 i prezzi d'offerta degli oli d'oliva del Marocco e della Tunisia debbono essere determinati in base ad offerte corrispondenti a possibilità d'acquisto concrete per quantità rappresentative del mercato ; che è opportuno determinare questi prezzi d'offerta secondo gli stessi criteri applicabili per la determinazione del prezzo cif ;

considerando che per la determinazione del prezzo cif, del prezzo franco frontiera e dei prezzi d'offerta, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale, sul mercato greco, sul mercato marocchino e su quello tunisino di cui sia venuta a conoscenza ; che è necessario prevedere che, in mancanza di tali offerte o se queste non sono rappresentative, la Commissione prenda in considerazione le offerte di olio d'oliva importato fatte sul mercato della Comunità ; che in mancanza di queste ultime offerte, conviene calcolare il prezzo cif sulla base dei prezzi dei mercati interni dei principali paesi produttori ed esportatori sempreché corrispondano a possibilità concrete di esportazione ; che, d'altra parte, l'esistenza di un prezzo garantito alla produzione in Grecia consente, in mancanza di prezzi d'offerta, di calcolare il prezzo

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 93.
(5) GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 93.
(6) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3482/66.
(7) GU n. L 127 del 29. 5. 1969, pag. 10.

franco frontiera sulla base di questo prezzo garantito ;

considerando che le offerte relative a prodotti che, per la quantità, la qualità o la presentazione, non sono giudicati rappresentativi, devono essere scartate ; che devono essere scartati anche i dati concernenti offerte a lungo termine non riflettenti la situazione di prodotti suscettibili di un collocamento immediato ;

considerando che il prezzo cif, il prezzo franco frontiera e i prezzi d'offerta del Marocco e della Tunisia debbono essere determinati per un luogo di transito di frontiera della Comunità ; che qualora le offerte prese in considerazione siano fatte per un altro luogo di transito di frontiera, queste devono essere adottate tenendo conto delle spese di trasporto e di assicurazione ; che è opportuno inoltre fissare i criteri necessari per adeguare i prezzi riferentisi ad offerte sul mercato della Comunità e sui mercati interni dei principali paesi terzi produttori ed esportatori, allo stadio del prezzo cif o del prezzo franco frontiera ;

considerando che per le offerte relative a un prodotto presentato sotto forma diversa dallo stato sfuso occorre prevedere taluni adeguamenti ; che è opportuno anche prevedere, per le offerte prese in considerazione, taluni adeguamenti intesi a compensare le eventuali differenze rispetto alla denominazione o alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata;

considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo cif può non essere adottato per talune offerte ; che nulla osta che i criteri validi per il prezzo cif siano applicati anche al prezzo considerato in questa disposizione per quanto riguarda gli adeguamenti sopra idincati ;

considerando che i prelievi devono essere fissati ogni qualvolta lo richiedano le variazioni dei dati che servono di base per il loro calcolo ; che è tuttavia utile stabilire un criterio relativo alla frequenza minima delle fissazioni ; che appare sufficiente che un prelievo sia messo in applicazione almeno una volta nel corso di ciascuna settimana ;

considerando che è necessario precisare la data termine del periodo di applicazione agli oli importati dal Marocco o dalla Tunisia del prelievo di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/69 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento si applica in sede di determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE e dei prezzi di offerta di cui ai regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/69, nonché in sede di fissazione dei prelievi applicabili all'importazione degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione.

Articolo 2

1. La Commissione determina i prezzi di cui all'articolo 1 in base alle possibilità reali d'acquisto più favorevoli, tenendo conto di tutte le offerte d'olio d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE, fatte rispettivamente sul mercato mondiale, sul mercato greco, sul mercato marocchino e sul mercato tunisino, delle quali essa abbia notizia tramite gli Stati membri o con i mezzi propri. Ai sensi del presente regolamento, per « offerte » si intendono le offerte ed i corsi dell'olio di oliva.

2. Sono tuttavia escluse :

— le offerte che non si riferiscono a un carico suscettibile di essere effettuato nei 30 giorni successivi alla data di fissazione del prelievo ;

— le offerte che la Commissione, in base all'andamento dei prezzi in genere o alle informazioni disponibili, giudica non rappresentative della reale tendenza del mercato ;

— le offerte corrispondenti a una possibilità d'acquisto inferiore a 10 tonnellate ;

— le offerte relative ai prodotti presentati in imballaggi di 20 kg o meno ;

— le offerte di oli d'oliva lampanti, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, ecceda 8 grammi per 100 grammi ;

— le offerte d'olio di sanse d'oliva, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, ecceda 30 grammi per 100 grammi.

3. In sede di determinazione del prezzo cif, devono essere escluse altresí le offerte di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 3

1. In mancanza delle offerte di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o qualora, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, tali offerte non possano esser prese in considerazione, la Commissione tiene conto di tutte

le offerte fatte sul mercato all'ingrosso comunitario degli oli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, importati in provenienza rispettivamente dal mercato mondiale, dal mercato greco, dal mercato marocchino e dal mercato tunisino.

2. In mancanza delle offerte di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e al paragrafo precedente, o qualora, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, tali offerte non possano esser prese in considerazione, la Commissione tiene conto, per la determinazione del prezzo cif e del prezzo d'offerta, dei prezzi rappresentativi delle possibilità d'esportazione praticati sul mercato interno dei principali paesi terzi produttori ed esportatori nonché sul mercato marocchino e sul mercato tunisino.

Articolo 4

1. Se le offerte prese in considerazione sono espresse in « C e F », il loro importo è maggiorato dell'1 %.

Se le offerte prese in considerazione sono espresse in «cif», ma fatte per un luogo di transito di frontiera diverso da quello fissato nel regolamento n. 165/66/CEE, la Commissione le modifica tenendo conto delle spese di trasporto e di assicurazione.

Se le offerte prese in considerazione sono espresse in «fas», in «fob» o se si tratta di altre offerte, il loro importo è maggiorato delle spese di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico sino al luogo di transito di frontiera di cui sopra e, per le offerte « fas », anche delle spese di carico.

Se le offerte prese in considerazione sono fatte sul mercato comunitario, il loro importo è diminuito delle spese di carico o di sbarco, delle imposte e dei prelievi riscossi all'importazione, nonché, eventualmente, delle spese d'inoltro e degli altri oneri, dalla fase cif o franco frontiera sino alla fase del commercio per la quale sono state fatte le offerte.

In caso d'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, ai prezzi si aggiungono le spese di commercializzazione, di carico, di trasporto e di assicurazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione considera soltanto le spese di commercializzazione, di carico, di trasporto e di assicurazione, di scarico, di sbarco e d'inoltro che, per quanto le consta, sono le meno elevate.

Articolo 5

1. La Commissione determina i prezzi di cui all'articolo 1 per un prodotto fornito sfuso. Se l'olio d'oliva è offerto sotto altra forma, la Commissione adegua tale offerta detraendone la plusvalenza risultante dalla presentazione del prodotto offerto e aggiungendovi le spese supplementari sostenute dall'importatore a causa della presentazione. Se l'olio d'oliva offerto non è filtrato ed appartiene alle qualità vergine extra, fino oppure corrente, la Commissione adegua l'offerta aggiungendovi un importo che tenga conto delle spese di filtrazione.

2. Le modifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 162/66/CEE e all'articolo 2, terzo comma, dei regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/69 sono effettuate applicando i coefficienti d'equivalenza fissati nel regolamento n. 172/66/CEE.

Articolo 6

Per la determinazione del prezzo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE sono applicabili gli articoli 4 e 5.

Articolo 7

1. Qualora non si possa prendere in considerazione alcuna offerta per la determinazione del prezzo cif, viene mantenuto il prezzo precedentemente preso in considerazione per il calcolo del prelievo.

2. Qualora non si possa prendere in considerazione alcuna offerta per la determinazione del prezzo franco frontiera, quest'ultimo viene fissato in base al prezzo garantito alla produzione in Grecia, maggiorato delle spese di commercializzazione, di carico, di trasporto e di assicurazione.

3. Qualora non si possa prendere in considerazione alcuna offerta per la determinazione dei prezzi d'offerta degli oli del Marocco e della Tunisia, il prelievo all'importazione di tali oli è fissato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/69, in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 di detti regolamenti.

Articolo 8

1. I prelievi previsti dall'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, dall'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE e dai regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/69 sono fissati con la frequenza che esige la stabilità del mercato comunitario e in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta alla settimana.

2. I prelievi precedentemente stabiliti sono mantenuti quando la variazione degli elementi del calcolo implichi, rispetto a detti prelievi, una maggiorazione o una diminuzione inferiore a 0,50 unità di conto.

Articolo 9

Il periodo considerato all'articolo 3, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/

69 spira alla fine del sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del prelievo di cui al suddetto articolo.

Articolo 10

La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissati, i prelievi da riscuotere per 100 kg di oli d'oliva che non abbiano subito un processo di raffinazione.

Articolo 11

Il regolamento n. 173/66/CEE è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1776/69 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 1969
che completa le informazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1486/69 relative agli oli di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di oli d'oliva dal Marocco (4), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Tunisia (5), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1486/69 della Commissione, del 28 luglio 1969 (6), relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione ogni informazione utile per la determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera degli oli di oliva ; che in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/69 la Commissione deve d'ora innanzi determinare i prezzi di offerta degli oli d'oliva del Marocco e della Tunisia ; che è pertanto necessario che essa disponga di informazioni relative a questi ultimi prezzi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1486/69 viene sostituito con il seguente testo :

« Non appena in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 93.
(5) GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 93.
(6) GU n. L 186 del 30. 7. 1969, pag. 7.